



CIRCOLARE N° 2 DEL 17 FEBBRAIO 2011

AMIANTO

Amianto: comunicato sugli orientamenti pratici per le attività ESEDI

Con un comunicato, pubblicato in G.U. n. 30 del 7 febbraio 2011 (vedi sotto), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che il 15 dicembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008) ha approvato gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

“Comunicato (naz.) del 07/02/2011 - Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 249, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 [Gazzetta Ufficiale Italiana n° 30 del 07/02/2011].

Si rende noto che, in data 15 dicembre 2010, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. ha approvato gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. I suddetti Orientamenti sono reperibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Amianto: orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI)

Con la lettera circolare del 25 gennaio 2011 il Ministero del lavoro comunica che la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, ha approvato gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto.

Gli orientamenti considerano, tra l'altro, che l'amianto è una sostanza cancerogena classificata in categoria 1 (criterio europeo per la classificazione delle sostanze pericolose) e che per le attività ESEDI il datore di lavoro dovrà rispettare le disposizioni sulle sostanze pericolose del Titolo IX, Capo III del D.Lgs. n. 81/2008.

Le attività ESEDI vengono identificate come attività effettuate

- per un massimo di 60 h l'anno;
- per non più di 4h per singolo intervento;
- per non più di 2 interventi al mese;
- che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di 8 h.

Alle attività ESEDI (di cui l'Allegato 1, punti a), b), c) e d) della lettera circolare fornisce un elenco a titolo indicativo e non esaustivo) non si applicano gli artt. 250, 251 comma1, 259 e 260 comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 “*a condizione che le attività lavorative che oggettivamente possono essere considerate sporadiche, espongono i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultavano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grado di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall'OMS (WHO, 2000)*”; le aziende iscritte alla categoria 10 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali non possono usufruire di queste facilitazioni.

Nell'esecuzione delle attività ESEDI occorrerà comunque rispettare le misure igieniche dell'art. 252 del D.Lgs. n. 81/2008 con particolare attenzione ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.